



Prot. 644

Como 16 aprile 2009

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 3/2009

Linee Guida per la progettazione paesistica delle infrastrutture della modalità

DGR 30.12.2008, n.
8837

(BURL 13.02.2009, n.
6 - 3° ss)

Sono state approvate le *Linee Guida per pianificare e progettare il paesaggio e le infrastrutture della mobilità*.

Si tratta di un insieme di indicazioni per inserire nel paesaggio ferrovie, strade, autostrade, strade panoramiche, viabilità antiche e percorsi di fruizione paesaggistica; indicazioni da tenere in considerazione in tutte le diverse fasi di programmazione e sviluppo per salvaguardare la loro "panoramicità" e valorizzarne la fruizione paesaggistica.

Le Linee Guida sono state divise in 2 parti che fanno riferimento ai "tracciati base paesistici" come definiti dalla normativa del PTPR:

- progettazione degli interventi riguardanti la rete di grande comunicazione (tracciati che collegano fra loro i principali centri urbani e/o che conducono ai valichi alpini e alle principali "porte" della Regione);
- progettazione della mobilità dolce e valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente (rete viaria storica e viabilità di fruizione panoramica e ambientale).

Le Linee guida sono accompagnate da un documento illustrativo che si compone di tre Quaderni:

1. La trama infrastrutturale della Lombardia: una vicenda di secoli. Inquadramento, evoluzione e sfide attuali;
2. Rete fondamentale;
3. La modalità dolce e la valorizzazione paesaggistica della rete stradale esistente.

VAS

DGR 11.02.2009, n.
8950

(BURL 26.02.2009, n.
8 - 2° ss)

Sono stati approvati dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica **nuovi modelli** metodologici procedurali e organizzativi, riferiti al:

- Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela rurale (mod. 1p)
- Piano di riordino irriguo (modello 1q)

I modelli forniscono chiarimenti sugli Indirizzi generali per la VAS, a seguito del DLGS n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

Se il piano di bonifica non soddisfa i criteri previsti nel provvedimento, è soggetto a verifica di esclusione.

Gli elaborati tecnici allegati alla concessione edilizia sono soggetti a imposta di bollo solo in caso d'uso

Agenzia Entrate
Risol. 23.03.2009, n. 74
Risol. 27.03.2002, n. 97

L'Agenzia delle Entrate con la Risol. 74/2009 fornisce i chiarimenti sull'applicabilità dell'imposta di bollo per il rilascio del Permesso di Costruire.

L'intervento dell'Agenzia è giunto in risposta ad un Comune che riteneva dovuta l'imposta di bollo (14,62 €. per ogni cento righe o quattro facciate) non solo per il provvedimento di concessione edilizia, ma anche su ogni elaborato costituente il progetto.

L'Agenzia rileva che per disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri, ecc. è **prevista l'applicazione dell'imposta di bollo, solo in caso d'uso**, nella misura di 0,52 €. per ogni foglio (ora elevata al minimo di 1 €.).

L'Agenzia ritiene che tutti i suddetti elaborati, anche se allegati o costituenti parte integrante di atti soggetti a bollo sin dall'origine (come nel caso del provvedimento di Permesso di Costruire), mantengono la natura di "scritti tecnici" e scontano pertanto l'imposta solo in caso d'uso.

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la Risol. 97/2002, ha specificatamente approfondito l'argomento dei bolli da apporre sugli elaborati progettuali, meglio chiarendo per quali di essi è previsto l'obbligo ed in che misura.

In base ai chiarimenti forniti con la citata Risoluzione, risultano soggetti all'imposta di bollo nella misura di €. 14,62 per ogni foglio (4 facciate) i seguenti atti:

- capitolato speciale;
- elenco dei prezzi unitari;
- cronoprogramma;
- capitolato generale (se allegato al contratto);
- processo verbale di consegna;
- verbale di sospensione e di ripresa lavori;
- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;
- verbale di constatazione delle misure;
- certificato di collaudo;
- certificato di regolare esecuzione.

Sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di €. 0,52 per foglio "in caso d'uso":

- elaborati grafici progettuali;
- piani di sicurezza, previsti dall'art. 31 della Legge 109/1994;
- disegni, computi metrici, relazioni tecniche, planimetrie.

Sono invece soggetti all'imposta di bollo nella misura di €. 14,62 per ogni esemplare, 100 pagine o frazione, "in caso d'uso":

- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;
- lista settimanale;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento;
- certificato per il pagamento di rate;
- conto finale dei lavori e relativa relazione.

Ristrutturazione edilizia

TAR Milano, Sez. II, 16.01.2009, n. 153

Il Tar di Milano, con la sentenza 153/2009, si è orientato in maniera definitiva a ritenere che negli interventi di demolizione-ricostruzione debba essere **rispettata anche la SAGOMA e non solo il volume** dell'immobile da ristrutturare (come dice la L. 12)

**Pubbligate le
"Istruzioni per
l'applicazione
delle nuove
norme tecniche
per le
costruzioni"**

Circ. 02.02.2009, n.
617/CSLLPP
(G.U. 26.02.2009 n. 47
- Suppl. ord.)

E' stata pubblicata la Circolare contenente le *"Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"*.

Il Ministero delle Infrastrutture, in un comunicato stampa, afferma che con la pubblicazione della circolare si completa l'innovativo percorso normativo previsto dal DM 14.01.2008, sulle "nuove norme tecniche per le costruzioni" che rappresentano la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni.

Ricordiamo che recentemente (con la legge di conversione del "milleproroghe 2009") è stata disposta la **proroga al 30.06.2010** del periodo transitorio delle norme tecniche per le costruzioni (coesistenza di precedente e nuova disciplina, prevista dal comma 1 dell'art. 20 del D.L. 248/2007, convertito con L. 31/2008).

**Dichiarazione
d'Inizio**

**Attività
Produttiva
DIAP**

DDC 02.02.2009,
n. 790
(BURL 12.02.2009,
n. 6 - 2° ss)

E' stata pubblicata sul BURL la modulistica per presentare la DIA relativa alle seguenti attività:

- Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolti in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee (art. 12 LR 30/2003)
- Attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per fabbricare latte fresco pastorizzato di alta qualità. E' stata inoltre modificato il modello di Dichiarazione di Avvio Attività (DAA) agrituristica per uniformarlo al modello DIAP.

**DURC e SAL: la
regolarità
contributiva
potrà essere
verificata per il
singolo cantiere**

Ministero Lavoro
Interpello n.
15/2009

Con l'interpello n. 15/2009 il Ministero del Lavoro ha analizzato la problematica legata all'impossibilità, da parte delle imprese appaltatrici, di ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) a causa dell'irregolarità contributiva, propria o delle imprese subappaltatrici, relativa a cantieri o opere diversi da quelli per il quale si chiede il pagamento.

Un'impresa in regola nell'ambito del lavoro per il quale è stato richiesto il DURC ai fini del pagamento del SAL, infatti, può essere dichiarata irregolare a causa delle situazioni riscontrate in altri cantieri.

In caso di subappalto, inoltre, può verificarsi che all'impresa appaltatrice sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, *"rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell'opera interessata"*.

Il Ministero, pur riconoscendo che il DURC ha il fine di valutare la regolarità complessiva delle imprese per consentire solo a quelle regolari di avere rapporti con la pubblica amministrazione, ritiene che l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del DURC per il pagamento di un SAL possa essere dichiarata comunque regolare:

- se in regola con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere
- qualora non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale.

In tali casi il Ministero ritiene possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS finalizzata al rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

**Stabile
l'aliquota IVA al
10% per le
manutenzioni
delle abitazioni**

Il Consiglio ECOFIN del 10 marzo scorso ha autorizzato i Paesi membri dell'UE a ridurre, in via permanente, l'aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art. 3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380/2001).

In precedenza la Direttiva 2006/18/CE del 14.02.2006 ha consentito agli Stati membri, che avevano già adottato aliquote IVA ridotte per tali prestazioni di servizi, di prorogarne l'applicazione fino al 31.12.2010.

Ricordiamo che, con l'art. 2, comma 15 della L. Finanziaria 2009, in attesa dell'autorizzazione comunitaria, l'Italia ha già prorogato, fino al 31.12.2011, l'applicazione dell'IVA in misura pari al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

Ricordiamo, inoltre, che l'applicazione di tale regime fiscale agevolato è soggetto a limitazioni per i cd. "beni di valore significativo", elencati tassativamente nel D.M. 29.12.1999.

Per questi, l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi. Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni e, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.

Resta fermo che per gli interventi "restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia" e "ristrutturazione urbanistica", l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica, in via permanente, per gli interventi eseguiti su tutte le tipologie di fabbricati (residenziali e non), in base al n. 127-quaterdecies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972.

**Fonti
Rinnovabili e
nuove
costruzioni**

L. 27.02.2009, n. 14
(G.U. 28.02.2009, n. 49
- Suppl. Ord. 28)

Legge 14/2009 07, conversione del D.L 207/2008, cd. "milleproroghe"

Rinvio al 01.01.2010 delle disposizioni dell'art. 4 comma 1-bis T.U. Edilizia. Tale comma prevede che, **a decorrere dal 01.01.2009**, ai fini del rilascio del permesso di costruire, **sia obbligatoria**, per gli edifici di nuova costruzione, **l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

**Impianti: UNI
7129:2008 o
UNI 7129:2001
- Quale norma
applicare?**

La norma tecnica più importante, per gli impianti domestici alimentati a gas, è la UNI 7129 *"Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione"*, che ha subito, nel tempo, numerosi aggiornamenti.

A seguito della pubblicazione della UNI 7129:08, sono pervenute al Comitato Italiano Gas (CIG) molteplici richieste di chiarimento, in merito alla coesistenza della predetta norma con la precedente edizione UNI 7129:2001. Il CIG, nel sottolineare che l'organismo competente in merito è il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) dal quale si attendono gli opportuni chiarimenti, con un apposito comunicato ha fornito le proprie indicazioni sulla questione. Gli interessati possono consultare il link:

http://download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/Comunicato_CIG_7129.pdf

On line la terza edizione della "Guida al conto energia" della del G.S.E.

La terza edizione della "Guida al conto energia" **aggiornata a marzo 2009** è un documento che costituisce un utile supporto per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico ed usufruire delle incentivazioni previste dal "conto energia". Tra le novità della 3° edizione segnaliamo:

- nuove regole dello scambio sul posto (per impianti fino a 200 kW)
- aggiornamento delle tariffe incentivanti
- nuove condizioni stabilite dall'Autorità (AEEG) per la connessione alla rete.

La Guida si articola in 2 parti: nella 1° sono illustrati le novità per il Conto Energia introdotte dal D.M. 19.02.2007, l'iter autorizzativo per la realizzazione e la connessione dell'impianto alla rete e le modalità di richiesta dell'incentivo e del premio al GSE. Nella 2° sono approfonditi alcuni aspetti tecnici relativi all'impianto fotovoltaico, ai tempi di ritorno dell'investimento ed alla normativa vigente.

Publicato il nuovo modello Iva per credito trimestrale

Sul sito Internet dell'Ag. delle Entrate è stato pubblicato il nuovo **modello IVA TR** per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale che dovrà essere utilizzato per le richieste di rimborso o compensazione del credito Iva relative al 1° trimestre dell'anno d'imposta 2009, ovvero a partire dal 1 aprile. Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. **I soggetti tenuti all'utilizzo del modello** sono i contribuenti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un'eccedenza d'imposta detraibile di importo superiore a 2.528,28 €. e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.

Detrazioni 55%: il nuovo sito dell'ENEA per la trasmissione delle pratiche sarà online il prossimo 30 aprile

Il nuovo sito ENEA per la trasmissione telematica delle pratiche di detrazione del 55% (per i lavori ultimati nel 2009) sarà on line il 30.04.2009.

Per i lavori ultimati entro il 30.01.2009, che al 30 aprile avranno superato il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, la documentazione all'ENEA, potrà essere inviata dai contribuenti tramite lettera raccomandata.

Si consiglia di scaricare il comunicato dal sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>.

Ricordiamo che il comma 6 dell'art. 29 del D.L. 185 "ANTICRISI", coordinato con le modifiche apportate dalla L. 2/2009, prevede:

- che per accedere alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (L. 296/2006, art. 1 commi da 344 a 347) per le spese sostenute "nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008" (cioè, per la stragrande maggioranza dei contribuenti dal 1.01.2009), è necessario inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate
- che tale comunicazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'Agenzia con un provvedimento
- l'emanazione di un provvedimento di modifica della procedura stabilita con il D.M. 19.02.2007 per avvalersi delle detrazioni
- le detrazioni dovranno essere ripartite in 5 rate fisse annuali

Solo recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "è in fase di ultimazione il provvedimento che disciplinerà il contenuto della comunicazione nonché le modalità e i termini di presentazione della stessa da parte dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 55%".

Dall'Agenzia delle Entrate tutti i chiarimenti sulla detrazione del 36% in caso di cessione dell'immobile o di sue quote
Agenzia Entrate
Risol. 24.03.2009, n. 77

L'Agenzia delle Entrate precisa che **se l'acquirente di una quota di un immobile, ristrutturato usufruendo della detrazione del 36%, ne diventa proprietario esclusivo diventa anche titolare del diritto ad usufruire della parte di detrazione di cui il precedente proprietario non ha usufruito.**

L'art. 1, comma 7, della legge n. 449/1997, in materia di detrazioni spettanti per gli interventi di recupero edilizio, stabilisce che *"in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare."*

Sull'argomento, la Circ. 95/E del 12.05.2000, nel fornire risposta a un quesito riguardante la cessione di una quota di proprietà di un fabbricato interessato da lavori di ristrutturazione, ha specificato che il trasferimento di una quota di proprietà dell'immobile, da parte del proprietario esclusivo, non è idoneo a determinare un corrispondente trasferimento del diritto alla detrazione in favore dell'acquirente pro-quota, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dell'intero immobile.

Tuttavia, è precisato nella richiamata Circolare che, qualora il trasferimento riguardi una porzione dell'immobile autonomamente accatastata, l'acquirente potrà subentrare al cedente nel diritto alla detrazione spettante, in proporzione alla misura dell'unità immobiliare ceduta.

Anche la Circ. 24/E del 10.06.2004, dove, a proposito della vendita, in favore di un terzo, della propria quota di proprietà da parte di uno solo dei due comproprietari al 50% dell'immobile oggetto di ristrutturazione, specifica che il diritto alla detrazione non si trasferisce alla parte acquirente della quota.

In tale ipotesi, il venditore continuerà a beneficiare della detrazione, pur non avendo più alcuna titolarità e disponibilità del bene oggetto di cessione.

Nei casi esaminati nei citati documenti, in cui si realizza un frazionamento del diritto di proprietà, viene negato il trasferimento all'acquirente delle rate di detrazione non utilizzate dal venditore, per motivi di cautela fiscale, al fine di evitare arbitrari spostamenti del diritto alla detrazione.

Diversamente, nel caso in esame con la Risol. 77/2009, il trasferimento della quota del 50% dell'immobile ristrutturato al soggetto che è già proprietario del restante 50%, comportando il consolidamento dell'intera proprietà dell'immobile in capo all'acquirente, realizza, di fatto, una fattispecie assimilabile alla cessione dell'intera unità immobiliare, considerato l'art. 1, comma 7, della legge n. 449/1997.

E' possibile, pertanto, affermare che la residua detrazione Irpef spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell'intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell'immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa.

ICI per i fabbricati rurali

L. 27.02.2009, n. 14, conversione del D.L. 30.12.2008, n. 207, cd. "milleproroghe"

L'art. art. 23, comma 1-bis prevede che non si considerano "fabbricati", ai fini ICI (art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 504/1992), le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di "ruralità" definiti dall'art. 9 della L 133/1994.

Per i fabbricati rurali l'ICI è quindi dovuta unicamente con riferimento al valore catastale dei terreni ove tali edifici sono situati.

Disponibile la guida alle agevolazioni per i disabili dell'Agenzia delle Entrate aggiornata al 2009

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la "*Guida alle agevolazioni per i disabili*" aggiornata al 31.12.2008.

Tra i temi trattati segnaliamo, in particolare, le agevolazioni previste:

- per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- per i veicoli
- eredità e donazioni a favore del disabile grave

Riguardo le barriere architettoniche, in particolare, si sottolinea che è prevista la detrazione d'imposta (del 36%) sulle **spese sostenute fino al 31.12.2011** per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104 del 1992.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, dà diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

Per quanto riguarda successioni e donazioni, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 104 del 1992, l'imposta relativa si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

Arbitrati negli appalti pubblici

L. 27.02.2009, n. 14, conversione del D.L. 30.12.2008, n. 207, cd. "milleproroghe"

Proroga al 31.12.2009 del termine dopo il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici. Contestualmente è prevista la riduzione del 50% dei compensi degli arbitri, con espresso divieto di incrementare quelli massimi, legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate o al lavoro effettivamente svolto.

Le regole dell'Autorità per il collaudo delle opere pubbliche

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si è recentemente espressa, con la Determin. n. 2/2009, sulle attività di collaudo di lavori pubblici. Riportiamo, in sintesi, le conclusioni dell'Autorità:

1. il collaudo relativo a un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento all'esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati;

....segue

- al personale dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice e incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Codice;
2. la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;
 3. il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;
 4. l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura (all. IIA del Codice), avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;
 5. è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;
 6. la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001);
 7. è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;
 8. i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;
 9. l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

La tassa di successione sul bene acquisito per usucapione anche in assenza di sentenza accertativa

L'usucapione costituisce un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si perfeziona con il decorso di un periodo di tempo predeterminato dalla legge, durante il quale il bene da usucapire deve essere posseduto ininterrottamente.

L'acquisto del diritto per usucapione avviene per legge, nel momento in cui matura il termine previsto dalle norme del codice civile (artt. 1158 e seg.).

Rappresenta oramai un orientamento pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale l'accertamento per via giudiziale dell'intervenuta usucapione dà luogo ad una sentenza accertativa, avente **natura dichiarativa** e non costitutiva (v. Cass. del 19.03.2008, n. 12609 e Cass. del 5.02.2007, n. 2485).

A tal fine la trascrizione, in base all'art. 2651 del codice civile, della sentenza da cui risulta acquistato per usucapione la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi ha **natura di pubblicità**, in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri.

Se nell'asse ereditario è presente un bene immobile acquisito per usucapione dal de-cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, **gli eredi o i legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di detto bene, specificando che l'acquisto è avvenuto per usucapione.**

Consulta Interprofessionale per la sicurezza antincendio

In data 12.03 u.s. con formale atto di sottoscrizione tra il Comandante dei VV.F. di Como e i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti e dei Collegi dei Geometri e Periti Industriali di Como, ha preso vita la **Consulta Interprofessionale per la sicurezza antincendio**.

Il Collegio ha intenzione di costituire una specifica Commissione interna che si occuperà di Prevenzione incendi.

Chi fosse interessato a farne parte può segnalare la propria disponibilità compilando il modulo in calce alla circolare e trasmetterlo via fax alla segreteria del Collegio **entro il 30.04.2009**.

Per gli impianti elettrici temporanei è obbligatoria la dichiarazione di conformità

Lettera Circolare
23.03.2009, n. 1212

Gli impianti elettrici di natura temporanea, sebbene esclusi dall'obbligo di progettazione, devono essere muniti di dichiarazione di conformità resa ai sensi del D. M. 22.01.2008, n. 37 (Regolamento Impianti).

Tale precisazione è contenuta nella Lettera Circolare emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco.

La Circolare, richiama l'art. 10 comma 2 del citato Regolamento Impianti, che recita "*Sono esclusi dagli obblighi di redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni (...) per la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità*". Nel provvedimento si fa riferimento in particolare agli impianti realizzati nelle attività soggette a vigilanza antincendio elencate dal D.M. n. 261 del 22.02.1996.

Nuovo sistema informatico di prenotazione appuntamenti

Il Comando Provinciale dei **VV.F. di LECCO**, per facilitare la gestione degli appuntamenti tra i funzionari tecnici ed i professionisti che si occupano di prevenzione incendi, utilizzerà a partire **da lunedì 04.05.2009** un applicativo informatico via web denominato "**Agenda On Line**". a partire dalla data sopra indicata, la modalità via web sarà la sola utilizzabile **per fissare appuntamenti con i funzionari del Comando dei VV.F. di Lecco** e che pertanto non potranno più essere accettate richieste telefoniche.

Tale procedura permetterà agli utenti che si sono registrati sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione "Amministrazione digitale", di consultare in qualsiasi momento la disponibilità settimanale dei funzionari e di prenotare un appuntamento.

Nel caso in cui l'incontro venga disdetto dall'Ufficio, il professionista verrà avvisato con l'invio automatico di un messaggio di posta elettronica ed un SMS ai contatti inseriti al momento dell'iscrizione al sito.

Nell'home page dedicata all'Agenda On Line è possibile scaricare una dispensa che fornisce tutte le spiegazioni relative alle funzionalità del nuovo strumento informatico. Si ricorda che gli utenti già registrati sul sistema "prevenzione Incendi On Line" devono usare gli stessi nome utente e password.

Dai Vigili del fuoco la guida sulla sicurezza degli impianti Gas

È disponibile on line "**Sicuro gas**", la guida pratica realizzata dal Dipartimento dei VV.F., del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Min. Interno in collaborazione con la Assogasliquidi ed il Comitato Italiano Gas (Cig).

Il documento è un strumento molto utile per diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli incidenti da gas combustibili.

La guida contiene una descrizione delle caratteristiche dei tipi di gas distribuiti in Italia - naturale e GPL e precauzioni da seguire per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione degli apparecchi.

**Testo Unico
Sicurezza: i
requisiti per la
nomina del
Responsabile
o Addetto dei
Servizi di
Prevenzione e
Protezione**

Il Responsabile del Servizio di prevenzione protezione (R.S.S.P.) è una figura che deve essere presente in tutte le aziende; tale mansione, a seconda dei casi, nel rispetto delle disposizioni degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/2008, può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, da personale interno o esterno all'azienda.

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede, a differenza di quanto accadeva in precedenza con il D.Lgs. 626/94, l'obbligo di comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione agli organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro).

Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento comprovante con certezza l'avvenuta nomina e il rispetto delle disposizioni normative.

Si evidenzia che comunque **il nominativo del R.S.P.P. va indicato espressamente nel documento o autocertificazione dei rischi**, ai sensi dell'art. 28 c. 2 lett. e) del Testo Unico della Sicurezza e che tali documenti, ai sensi del suddetto comma, devono avere data certa.

**Testo Unico della
sicurezza**

L. 27.02.2009, n. 14, conversione del D.L. 30.12.2008, n. 207, cd. "milleproroghe":

E' stato confermato lo slittamento al 16 maggio dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 28 (concernenti la valutazione dello stress lavoro correlato e la data certa) del medesimo provvedimento, che sarebbe dovuto entrare in vigore lo scorso 1° gennaio.

**Allertamento:
Nuova
Direttiva**

DGR 22.12.2008,
N. 8/8753
(BURL 27.01.2009,
n. 4 - 1° suppl.
Straord.)

E' stata pubblicata la nuova *"Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di Protezione Civile"*.

Con tale Direttiva (in vigore a fine maggio) la Regione Lombardia:

- Individua le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema regionale di protezione civile;
- Definisce i soggetti istituzionali e le strutture operative territoriali coinvolti nelle attività di previsione e protezione;
- Disciplina le modalità e le procedure di allerta.

**INAIL: non deve
essere
comunicato il
nominativo del
R.L.S. se
l'impresa si
avvale del
rappresentante
territoriale**

L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro o i dirigenti devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Con la Circ. 11/2009 l'INAIL ha definito le istruzioni operative per la trasmissione del nominativo del R.L.S..

Con un successivo e nuovo comunicato, l'Inail ha chiarito che **sono esentate dall'obbligo di effettuare tale comunicazione tutte quelle imprese che si avvalgono del Rappresentante per la sicurezza territoriale**, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 81/08.

Ha inoltre confermato che deve essere comunicato il nominativo del RLS aziendale previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 81/08.

**ESPROPRI -
Nuova Legge
Regionale**

L.R. 04.03.2009,
n. 3
(BURL 06.03.2009,
n. 9 - 1° ss)

Sono state approvate il 24.02 scorso dal Consiglio regionale le nuove **Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità** i cui obiettivi sono:

- completare le norme previste dal T.U. nazionale sugli espropri per pubblica utilità
- stabilire le deroghe alla procedura ordinaria per i casi d'urgenza,
- armonizzare il TU con la disciplina contenuta nella LR. 12/2005,
- assegnare alla Regione il compito di coordinare i procedimenti di esproprio,
- semplificare le procedure

La Legge disciplina *"l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili..., per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali"*.

Individua quali autorità espropriante:

- ⇒ gli enti pubblici che realizzano le opere, compresi le Comunità Montane, le Unioni di Comuni, i Consorzi fra Comuni o fra Comuni e altri enti pubblici, nel caso di espropri per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità
- ⇒ gli Enti pubblici che emanano provvedimenti contenenti la dichiarazione di pubblica utilità, nel caso di espropri per realizzare opere private di pubblica utilità;
- ⇒ le società, a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, che hanno la proprietà o la gestione delle reti e degli impianti ad esse collegati, per la fornitura di servizi di pubblica utilità.

La legge specifica i casi ai quali si applicano le procedure accelerate previste dal TU in deroga alla procedura ordinaria, con riferimento alle caratteristiche di "urgenza" e di "particolare urgenza" dei relativi lavori: realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche; realizzazione di opere riguardanti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale; realizzazione di opere di edilizia sanitaria.

Prevede che la Regione possa delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per procedimenti di competenza regionale specificatamente individuati.

Riconosce alla Regione la funzione di coordinare l'attività di esproprio per renderne più omogenea, economica e trasparente la regione, in particolare attraverso la consulenza nei confronti delle autorità esproprianti, attività di montaggio e osservatorio sui procedimenti, azioni destinate a favorire e incentivare l'organizzazione di un ufficio comune per le espropriazioni da parte delle diverse autorità.

Per rendere più efficace e fluida l'attività amministrativa la legge semplifica le procedure riguardanti le comunicazioni e le notificazioni, il collegio tecnico, il funzionamento delle commissioni provinciali espropri.

Le nuove norme entreranno **in vigore il 5 maggio prossimo**.

**Modificata la
legge urbanistica
e le norme per i
piccoli Comuni**

L.R. 10.03.2009, n. 5
(BURL 13.03.2009, n.
10 - 1° SO)

E' stata pubblicata la L.R. n. 5/2009 **"Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale"**, che all'art. 1 modifica ulteriormente la L.R. 12/2005, prorogando al 31.03.2010 gli attuali Piani Regolatori generali in vista dell'adozione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) previsti dalla stessa LR 12. **Se però i comuni non delibereranno l'avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre, la Giunta Regionale, accertata l'inerzia, nominerà un commissario ad acta** che sostituirà il Comune in questo compito. Fino all'approvazione del PGT, le nuove norme vietano ai Comuni l'approvazione di Programmi Integrati d'Intervento (PII) in variante nel caso non abbiano rilevanza regionale.

.... segue

Fanno eccezione i casi in cui i PII si intendano realizzare infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per riqualificare l'ambito territoriale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Sempre fino all'approvazione del PGT, le nuove norme prevedono che i Comuni definiti dal Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) a fabbisogno acuto, critico ed elevato possano realizzare, su aree destinate ai servizi, in deroga al vigente PRG, interventi di trasformazione di edifici esistenti e nuove costruzioni nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata in locazione.

I Comuni dovranno comunque assicurare per ciascuna iniziativa servizi adeguati, in particolare spazi verdi e per il gioco, e verificare il rispetto della dotazione minima di verde, pari a 18 mq, prevista per ogni abitante anche dai Piani dei servizi dei nuovi PGT. Una modifica riguarda anche la **trasformazione di edifici produttivi esistenti**.

Ancora nella fase transitoria i Comuni potranno individuare i territori nei quali è consentita o vietata la localizzazione di attività che i Comuni stessi individuano come suscettibili di creare situazioni di disagio a causa del costante e prolungato afflusso di persone.

I Comuni definiranno contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento di queste attività nel contesto urbano e la disponibilità di parcheggi.

La nuova legge all'art. 4 modifica i criteri per accedere al Fondo di Rotazione per la progettazione di opere pubbliche istituito con la L.R. 17 del 2006 (art. 7) e destinato ai Piccoli Comuni della Lombardia aventi medio ed elevato svantaggio socio/economico (LR n. 11 del 2004 "Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia").

Il fondo di rotazione viene sostituito da contributi senza restituzione per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

Ai bandi potranno partecipare tutti i piccoli comuni, con popolazione pari o inferiore a 2000 abitanti comprese le Unioni di Comuni e le Comunità Montane. Il costo minimo delle opere pubbliche da realizzare scende da 250.000 €. a 50.000. Gli oneri non possono comunque superare il 10% del costo complessivo.

PEC gratuita per gli iscritti

Il D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito in legge 28.01.2009, n. 2, all'art. 16 comma 7, stabilisce che *"i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con leggi dello stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto..."*.

Il Collegio sta definendo, tramite il CNPI, una convenzione per la fornitura a ciascun iscritto di una casella di posta elettronica certificata.

E' intenzione del Collegio fornire ai propri associati non iscritti all'EPPI, **gratuitamente per 4 anni, la casella di posta certificata**.

Appena perfezionata la convenzione gli iscritti riceveranno una comunicazione esplicativa della fornitura, con le istruzioni di attivazione. Invitiamo quindi gli iscritti che non l'avessero già fatto di soprassedere alla sottoscrizione di eventuali contratti relativi alla posta elettronica certificata.

Per gli iscritti EPPI, l'Ente di Previdenza ha già stipulato convenzione con ARUBA e in questi giorni invierà informativa per l'attivazione. Anche in questo caso a costo zero per gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)

COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI

(Trasmettere via fax allo 031-267388 entro il _____)

Il sottoscritto _____ n° albo _____

Tel. Uff. _____ Fax _____ Cell. _____

Mail _____

INTENDE ADERIRE ALLA COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI

Data

firma
